



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO PER L'ANNO 2019

Per l'anno 2019, in riferimento al piano biennale 2018-2019, non sono state attuate forme di telelavoro domiciliare ma, nella sola ottica di una forma di telelavoro a distanza, intesa quale delocalizzazione della prestazione lavorativa, è stata confermata, per due giornate a settimana, l'apertura di uno sportello al pubblico ospitato presso i locali del Comune di Gaeta, destinandovi per lo svolgimento del servizio, personale camerale residente in zone contigue e limitrofe.

Relativamente al piano per il biennio 2018-2019, difatti, anche per l'anno 2019 si è ribadito l'intento di non ricorrere all'attuazione dell'istituto del telelavoro, sulla base di una serie di adeguate motivazioni; primariamente, il carattere minimo e residuale delle attività di servizio eventualmente oggetto di telelavoro e il numero esiguo di personale interessato, con ulteriori elementi di valutazione, in negativo, dati anche dagli elevati costi per la messa in opera e il funzionamento delle postazioni casalinghe del telelavoro, che ammonterebbero per la prima annualità, di massima, a circa € 5.000,00 per singola postazione. Per ultima, ma non meno importante, è da considerare la circostanza che, a seguito del D.M. del 16 febbraio 2018, in attuazione dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. n.219/2016, è tuttora in via di definizione la costituzione della nuova Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, accorpamento che con l'inevitabile ridefinizione degli assetti organizzativi e gestionali avrebbe reso inopportuna, in questa fase, ancora transitoria, l'attuazione di mutamenti rilevanti nell'attuale organizzazione del lavoro.

Pertanto per le motivazioni sopra riportate, anche per l'annualità 2019 non si è ritenuto di dover procedere all'attuazione del telelavoro domiciliare nella Camera di Commercio I.A.A. di Latina, rinviando ogni diversa valutazione agli esiti della procedura di accorpamento in corso, fermo restando l'attuazione della descritta forma di telelavoro a distanza quale delocalizzazione della prestazione lavorativa effettuata nelle modalità indicate.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)**

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.